

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1994

recante disposizioni d'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

(94/168/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾,

considerando che, secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾,

- la base delle risorse IVA è calcolata utilizzando i dati desunti dai conti nazionali (articolo 4),
- la Commissione si accerta che i dati impiegati e i calcoli effettuati siano appropriati (articolo 11),
- gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie informazioni (articolo 12);

considerando che, secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽³⁾, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi onde individuare eventuali errori di rilevazione e che gli Stati membri adottano tutte le misure atte a facilitare i controlli;

considerando che il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato, in occasione dell'adozione della direttiva 89/130/CEE, Euratom, come risulta dai verbali del Consiglio, che il comitato istituito in forza dell'articolo 6 di detta direttiva, in appresso denominato « comitato PNL », concentra la propria attività sul miglioramento del grado di copertura della cosiddetta economia parallela nei conti nazionali;

considerando che nelle stime degli Stati membri del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato « PNLpm », la presa in considerazione dell'attività economica condotta contravvenendo alle normative in materia fiscale e di sicurezza sociale attualmente non è uniforme;

considerando che il concetto di popolazione di unità di produzione ha pertinenza per il calcolo del PNLpm, a prescindere da quale dei tre approcci per stabilire il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato « PILpm », sia utilizzato;

considerando che il concetto dell'occupazione alla base del PILpm è pertinente ai calcoli del PILpm nell'ottica della produzione e dei redditi e considerando che tutti gli Stati membri applicano almeno uno di questi due approcci al PILpm;

considerando che le fonti demografiche (censimenti della popolazione, indagine comunitaria sulle forze di lavoro) costituiscono uno strumento efficace di convalida dei dati sull'occupazione alla base del PILpm;

considerando che nove Stati membri hanno organizzato censimenti della popolazione nel 1990/1991 e che gli altri Stati membri hanno potuto presentare dati comparabili basati su registri e/o su indagini per campione;

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

considerando che l'indagine sulle forze di lavoro viene condotta in modo armonizzato nei 12 Stati membri fin dal 1987 ;

considerando che la tecnica di intervista diretta utilizzata per l'indagine sulle forze di lavoro può far rivelare, e in taluni casi è stato dimostrato che essa rivela, un'occupazione superiore a quella registrata dai censimenti della popolazione ;

considerando che in tutti gli Stati membri esistono sistemi tributari comprendenti imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e imposte sul valore aggiunto, unitamente ai relativi meccanismi di verifica fiscale ;

considerando che le informazioni desunte dalle verifiche fiscali potrebbero essere utilizzate per effettuare rettifiche onde tenere conto dell'evasione fiscale e di rilevazioni inesatte nelle indagini ;

considerando che in taluni Stati membri le informazioni tratte dalle verifiche fiscali sono già utilizzate a tale scopo ;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, le misure miranti a migliorare l'esaustività del PNLpm possono essere prese efficacemente solo a livello comunitario e che dette misure saranno applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità degli enti e delle istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali ;

considerando che il comitato PNL è stato consultato e non ha respinto le misure previste nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

TITOLO I

Scopo e ambito

Articolo 1

1. Scopo della presente decisione è migliorare l'esaustività del PILpm quale importante componente del PNLpm degli Stati membri per quanto attiene all'attività economica entro l'ambito della produzione del Sistema europeo di conti economici integrati (SEC). Ciò include l'attività economica di per sé legale, ma esercitata in contrasto con la normativa in materia tributaria e della sicurezza sociale.

2. L'attività economica per sua natura illegale, secondo la normativa nazionale, esula dal campo d'applicazione della presente decisione.

3. I primi risultati delle operazioni di cui ai titoli III, IV, V e VI sono integrati nelle stime del PNL degli Stati membri entro il 30 settembre 1995.

TITOLO II

Definizioni

Articolo 2

Le stime del PNL e del PIL sono esaustive quando comprendono non soltanto la produzione, le spese e i redditi primari che sono osservati direttamente nelle indagini statistiche o negli archivi amministrativi ma anche la produzione, le spese e i redditi primari non osservati direttamente. Questi dati sono in relazione ad esempio con uno o più dei seguenti fenomeni :

- assenza dagli archivi statistici di unità economicamente attive registrate ;
- evasione fiscale e/o mancato versamento di contributi sociali ;
- esenzione dall'obbligo di presentare informazioni alle autorità fiscali e di sicurezza sociale.

L'assenza dagli archivi statistici include la mancata iscrizione in tali archivi di unità economicamente attive registrate presso le autorità fiscali o di sicurezza sociale. È inclusa anche l'iscrizione negli archivi statistici di unità non più economicamente attive.

L'evasione fiscale e il mancato versamento di contributi sociali includono la presentazione alle autorità fiscali o di sicurezza sociale di dati incompleti o falsificati come pure la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali o di sicurezza sociale obbligatorie, ad esempio da parte di unità di produzione clandestine.

L'esenzione dall'obbligo di presentare informazioni alle autorità fiscali e di sicurezza sociale è connessa, ad esempio, all'esistenza di soglie minime per la registrazione obbligatoria di talune attività o transazioni. Essa include le esenzioni previste per gruppi specifici di persone o imprese e la presentazione di dichiarazioni parziali che non violano le disposizioni in materia fiscale e di sicurezza sociale.

La nozione di occupazione da utilizzare è quella interna ai sensi dei paragrafi da 808 a 814 del SEC.

TITOLO III

Descrizione dei calcoli e delle rettifiche che assicurano l'esaustività delle attuali stime del PNL

Articolo 3

Gli Stati membri redigono una descrizione di tutti i calcoli e di tutte le rettifiche considerati per contemplare la produzione, le spese e i redditi primari non direttamente osservabili come specificato nell'articolo 2. I calcoli e le rettifiche sono espliciti o impliciti. Esempi di rettifiche implicite sono i calcoli prezzo-quantità e le stime

ottenute dal lato della domanda utilizzando indagini sugli acquirenti di beni e servizi. Nella misura del possibile, le descrizioni ripartiscono le rettifiche e i calcoli in esse previsti per:

- 1) assenza dagli archivi statistici di unità economicamente attive registrate;
- 2) evasione fiscale e/o mancato versamento di contributi sociali:
 - 2.1) unità di produzione clandestine,
 - 2.2) altro tipo di evasione, in particolare presentazione di dati inesatti e mancata presentazione di dati da parte di imprese registrate;
- 3) esenzione dalla registrazione presso le autorità fiscali o di sicurezza sociale:
 - 3.1) esenzione per effetto di soglie minime di registrazione,
 - 3.2) altri motivi di esenzione dalla registrazione.

La descrizione deve riferirsi a un anno recente per il quale sono disponibili stime definitive.

Articolo 4

Gli Stati membri che adottano per il PIL l'ottica della produzione redigono una tabella dei calcoli e delle rettifiche per branca secondo la NACE-CLIO R44 o, qualora ciò non fosse possibile, al livello di aggregazione utilizzato per i loro calcoli e come minimo al livello NACE-CLIO R25 (cfr. SEC, paragrafo su classificazioni e codici). La tabella:

- descrive il tipo di rettifica (ad esempio: motivo della rettifica, se si tratta di rettifica implicita o esplicita, altezza della soglia di registrazione, ecc.);
- descrive la fonte o le fonti di dati utilizzate per la rettifica (tipo, anno, relazione con l'ambito di attività nella classe NACE-CLIO);
- descrive il metodo di calcolo (variabili impiegate, presupposti, esempi concreti dei metodi di calcolo);
- per le rettifiche esplicite, indica il valore della rettifica in termini assoluti e quale percentuale del valore aggiunto lordo (del quale dovrebbe essere utilizzata la stima finale dopo tutte le modifiche e integrazioni);
- per le rettifiche implicite, spiega perché si tratta di una rettifica implicita e comprova se possibile la validità dei presupposti.

La struttura di tale tabella è presentata nell'allegato I.

Articolo 5

Gli Stati membri che adottano per il PIL l'ottica dei redditi redigono una descrizione dei calcoli e delle retti-

fiche con riguardo ai redditi da lavoro dipendente, al risultato lordo di gestione delle imprese senza personalità giuridica e al risultato lordo di gestione delle imprese con personalità giuridica. La tabella utilizzata per tale descrizione specifica per settore o per branca:

- il tipo di rettifica (cfr. articolo 4);
- le fonti di dati per la rettifica (cfr. articolo 4);
- il metodo di calcolo (cfr. articolo 4);
- per le rettifiche esplicite: l'ampiezza in termini assoluti e relativi della rettifica (cfr. articolo 4);
- per le rettifiche implicite: le ragioni di tali rettifiche (cfr. articolo 4).

La struttura di tale tabella è presentata nell'allegato II.

Articolo 6

Gli Stati membri che adottano per il PIL l'ottica delle spese redigono, in tutti i casi in cui i dati delle spese sono basati sulle vendite o sugli acquisti delle unità produttive (ad esempio: acquisti o vendite al dettaglio di beni strumentali da parte di produttori), una descrizione dei calcoli e delle rettifiche. La tabella impiegata per tale descrizione presenta al livello di aggregazione utilizzato per i calcoli:

- il tipo di rettifica (cfr. articolo 4);
- le fonti di dati per la rettifica (cfr. articolo 4);
- il metodo di calcolo (cfr. articolo 4);
- per le rettifiche esplicite: l'ampiezza in termini assoluti e relativi della rettifica. L'ampiezza della rettifica è espressa quale percentuale della spesa (per la quale va utilizzata la stima finale dopo tutte le modifiche);
- per le rettifiche implicite, le ragioni di tali rettifiche (cfr. articolo 4).

La struttura della tabella per tale descrizione è presentata nell'allegato III.

Articolo 7

Qualora, nello stimare il PNL, non vengano eseguite rettifiche o vengano apportate soltanto rettifiche parziali per assenze, evasioni o esenzioni, gli Stati membri avanzano proposte per un programma che prevede azioni volte a rimediare a tali carenze.

Articolo 8

Tutte le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 sono trasmesse all'Istituto statistico delle Comunità europee entro il 30 giugno 1994. Esse sono discusse dal comitato PNL durante la seconda metà del 1994.

TITOLO IV

Convalida dei dati sull'occupazione alla base delle attuali stime del PNL*Articolo 9*

Gli Stati membri procedono a un confronto dei dati sull'occupazione tratti da fonti demografiche con i dati sull'occupazione alla base delle attuali stime del PNL.

La nozione di occupazione da utilizzare è quella interna. Se una fonte di dati demografici non è conforme a tale nozione, si redige dapprima una tabella indicante le modifiche da apportare per ottenere tale conformità. La tabella illustra, nella misura del possibile e conformemente alla prassi nazionale, quanto segue:

- il motivo della modifica;
- la fonte di dati utilizzata per la modifica e le sue caratteristiche principali;
- il metodo di calcolo (variabili, presupposti e un esempio concreto di calcolo);
- l'ampiezza della modifica (in termini assoluti e quale percentuale del volume di lavoro).

La struttura della tabella è presentata nell'allegato IV. Per i dati dell'indagine sulle forze di lavoro, devono essere apportate modifiche ad esempio per le persone che vivono in comunità e i lavoratori frontalieri. Poiché l'indagine sulle forze di lavoro è un'indagine su campione, va descritta anche la procedura di estrapolazione al totale nazionale (fonti di dati e metodo di calcolo). Gli Stati membri sono invitati a fornire informazioni sui margini di errore del censimento e dell'indagine sulle forze di lavoro. Vanno compilate anche tabelle per evidenziare le modifiche per branca. Le nomenclature da utilizzare sono la NACE-CLIO R44 per i servizi e la NACE-CLIO R25 per le altre branche. La struttura di tale tabella è presentata nell'allegato V.

Articolo 10

Per l'anno 1990 o 1991, gli Stati membri compilano una tabella per branca del numero totale di lavoratori dipendenti e indipendenti, in base al censimento della popolazione, all'indagine sulle forze di lavoro e alla contabilità nazionale. Le nomenclature da utilizzare sono la NACE-CLIO R44 per i servizi e la NACE-CLIO R25 per le altre branche. Vanno descritti la fonte per i dati dell'occupazione alla base dei conti nazionali e il modo in cui tali dati sono correlati ai dati per il valore aggiunto e i redditi dei fattori. I dati tratti dall'indagine sulle forze di lavoro specificano quanto segue:

- i lavori a tempo pieno e a tempo parziale per i lavoratori dipendenti;
- il numero di primi lavori;
- il numero medio di ore lavorate nel primo lavoro;
- il numero di secondi lavori;
- il numero medio di ore lavorate nel secondo lavoro;
- gli equivalenti a tempo pieno per i primi e i secondi lavori.

La struttura di tale tabella è presentata nell'allegato VI. Inoltre, va trasmessa qualsiasi stima ufficiale disponibile sul numero di immigrati clandestini e sulla loro attività.

Va descritta la conversione dal numero di lavori a equivalenti a tempo pieno. La descrizione riguarda fonti di dati, variabili e presupposti e include un esempio concreto del calcolo degli equivalenti a tempo pieno. La conversione tiene conto di categorie quali i lavoratori temporanei, gli stagionali, gli apprendisti e gli immigrati clandestini.

Allorché per alcune attività economiche emergono differenze significative, gli Stati membri forniscono le informazioni richieste al livello più dettagliato della nomenclatura nazionale delle attività economiche.

Articolo 11

Gli Stati membri che dispongono di censimenti sul posto di lavoro, di indagini perfezionate sulle forze di lavoro, di indagini sull'impiego del tempo, di indagini particolarmente mirate sulle spese delle famiglie o di qualsiasi altro dato che faccia luce sull'occupazione in generale e sulle seconde attività in particolare, possono fornire tabelle supplementari per presentare tali informazioni. In particolare:

- gli Stati membri che dispongono di censimenti sul posto di lavoro (o che effettuano conteggi di lavori sulla base di registri) possono predisporre una tabella per branca del numero di lavori svolti da lavoratori dipendenti e indipendenti in base al censimento sul posto di lavoro;
- gli Stati membri che dispongono di indagini perfezionate sulle forze di lavoro contenenti domande supplementari, di indagini sull'impiego del tempo o di indagini espressamente mirate sulle spese delle famiglie possono redigere tabelle indicanti il numero di secondi lavori desunto da tali fonti.

Articolo 12

Le informazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 vengono inviate all'Istituto statistico delle Comunità europee entro il 30 giugno 1994. Esse sono discusse dal comitato PNL durante la seconda metà del 1994.

TITOLO V

Descrizione delle norme e delle rettifiche statistiche relative ai redditi in natura e alle mance*Articolo 13*

1. Gli Stati membri conducono un'indagine sulle norme fiscali in vigore relative a ciascuna delle seguenti voci:

- auto aziendali utilizzate a scopi privati;
- contributi dei datori di lavoro alle spese di gestione delle mense, compresi il costo del cibo servito e le retribuzioni del personale delle mense ma escluse le spese di locazione, pulizia, riscaldamento, elettricità e le altre spese connesse alla gestione dei locali;
- buoni mensa rilasciati dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti;
- vitto e alloggio forniti gratuitamente o a prezzi ridotti ai dipendenti in alberghi, impianti di ristorazione e in agricoltura;
- alloggi gratuiti e alloggi locati ai dipendenti e canoni inferiori a quelli di mercato;
- interessi cui i datori di lavoro rinunciano allorché concedono prestiti ai dipendenti a tassi di favore o addirittura a tasso zero;
- biglietti di viaggio forniti gratuitamente o a prezzi ridotti ai dipendenti;
- elettricità e carbone forniti gratuitamente o a prezzi ridotti ai dipendenti;
- telefono (privato) gratuito;
- consumo in proprio dei prodotti commerciati o fruizione in proprio dei servizi prestati;
- ogni altra voce quantitativamente rilevante.

Gli Stati membri descrivono per ciascuna di tali voci le procedure utilizzate per garantire che sia la parte che costituisce reddito imponibile sia la parte che è esente da imposta siano trattate come redditi da lavoro dipendente o come risultato lordo di gestione delle imprese senza personalità giuridica (e non come consumi intermedi). Se vengono effettuate rettifiche per voci specifiche, occorre descrivere: le fonti dei dati, il metodo di calcolo e l'ampiezza della rettifica.

2. Gli Stati membri confrontano le loro stime del reddito in natura con i risultati dell'indagine comunitaria quadriennale sul costo della manodopera in quanto inclusiva d'informazioni sul reddito in natura. Tale comparazione è descritta dagli Stati membri.

Articolo 14

Vanno illustrati i calcoli effettuati con riguardo alle mance. Ciò implica una descrizione delle caratteristiche principali delle fonti di dati utilizzate (tipo, anno, ecc.).

Articolo 15

Se le descrizioni di cui agli articoli 13 e 14 mettono in evidenza che uno dei componenti citati del reddito in natura o le mance non sono adeguatamente trattati nel calcolo del PNL, gli Stati membri avanzano proposte per l'inclusione di tale parte del reddito.

Articolo 16

Le descrizioni e le proposte sono presentate all'Istituto statistico delle Comunità europee entro il 30 giugno 1994. Esse sono discusse dal comitato PNL durante la seconda metà del 1994.

TITOLO VI

Studio dell'uso delle informazioni tratte dalle verifiche fiscali per migliorare l'eshaustività delle stime del PNL*Articolo 17*

Gli Stati membri trasmettono entro il 30 giugno 1994 all'Istituto statistico delle Comunità europee una relazione sulla fattibilità dell'uso delle verifiche fiscali per accrescere l'eshaustività delle stime del PNL. La relazione riguarda in particolare:

- il tipo di informazioni disponibili (tipo di verifiche: occasionali/regolari, anni interessati, criteri di selezione delle unità sottoposte a verifica e variabili utilizzate);
- accessibilità di tali informazioni. Essa include i calcoli che potrebbero essere effettuati dagli istituti statistici aventi accesso ai dati, resi anonimi, tratti da documenti fiscali, come pure i calcoli che dovrebbero essere effettuati dalle autorità fiscali stesse in forza di disposizioni in materia di tutela dei dati;
- utilità di tali informazioni per accrescere l'eshaustività delle stime del PNL degli Stati membri.

Le relazioni sono discusse dal comitato PNL durante la seconda metà del 1994.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1994.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Tabella a integrazione dell'articolo 4 — Descrizione dei calcoli e delle rettifiche per tener conto di assenze, di evasioni o di esenzioni per l'ottica della produzione.

Codice NACE-CLIO	Tipo di rettifica	Fonti dei dati per la rettifica	Metodo di calcolo	Ampiezza in termini assoluti della rettifica nel 19..	Ampiezza in termini relativi della rettifica nel 19..

ALLEGATO II

Tabella a integrazione dell'articolo 5 — Descrizione dei calcoli e delle rettifiche per tener conto di assenze, di evasioni o di esenzioni per l'ottica dei redditi.

Tipi di reddito	Codice/settore NACE-CLIO	Tipo di rettifica	Fonti dei dati per la rettifica	Metodo di calcolo	Ampiezza in termini assoluti della rettifica nel 19..	Ampiezza in termini relativi della rettifica nel 19..
Redditi da lavoro dipendente						
Risultato lordo di gestione delle imprese senza personalità giuridica						
Risultato lordo di gestione delle imprese con personalità giuridica						

ALLEGATO III

Tabella a integrazione dell'articolo 6 — Descrizioni dei calcoli e delle rettifiche per tener conto di assenze, di evasioni o di esenzioni per l'ottica delle spese.

Tipo di spesa	Codice/settore NACE-CLIO	Tipo di rettifica	Fonti dei dati per la rettifica	Metodo di calcolo	Ampiezza in termini assoluti della rettifica nel 19..	Ampiezza in termini relativi della rettifica nel 19..

